



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

#### *Modalità di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata.*

**VISTO** l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

**VISTO** il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio 2008, n. 123 ed in particolare l'art. 19 del citato decreto legge n.90/2008 con il quale è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

**VISTO** in particolare il citato decreto legge 23 maggio 2008, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 luglio 2008, n. 123, prevedente all'art. 11, commi 1, 2 e 4 che:

- "Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento".
- "Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni";
- "Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i Sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, parte IV - gestione dei rifiuti e bonifiche;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

**VISTO** il decreto ministeriale n. 145 del 01/04/1998 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e l'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148, e la circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148;

**VISTA** la legge 70/1994 e l'art. 189 del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal decreto legislativo 16/01/08 n. 4, che stabilisce l'obbligo per i comuni della comunicazione annuale dei dati sulla produzione dei rifiuti;

**VISTO** l'art 1, comma 1116 della legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, ai fini della prevenzione e della repressione dei fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;

**VISTO** l'art 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, art 3-bis, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deve realizzare senza maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D.;

**PRESO ATTO** che la Conferenza Stato Regioni nella riunione del 9 ottobre 2008 ha approvato un "Documento sulle Tematiche inerenti l'ambiente da sottoporre all'attenzione del Governo" che in particolare al punto 6.1 - "Tracciabilità dei rifiuti", evidenzia la necessità di realizzare a livello di Governo centrale e delle Regioni un sistema che consenta la tracciabilità dei rifiuti attraverso l'applicazione di un nuovo concetto di controllo di tracciabilità da sviluppare appositamente, anche in linea con quanto già disposto dall'art. 1 comma 1116 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006";



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

**RITENUTO** che per l'applicazione puntuale delle disposizioni di cui all'art. 11 del citato decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 è necessario approvare un nuovo metodo di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ed è, altresì, necessario predisporre un sistema informativo per consentire la trasmissione dei dati mensili da parte dei Comuni;

**RILEVATA** la necessità di aggiornare il metodo per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata (RD) per allinearla a quello del Catasto nazionale rifiuti e di definire nuove modalità di trasmissione dei dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni inerenti la gestione dei rifiuti urbani, nonché per realizzare più efficaci procedure di raccolta/trasmissione e certificazione dei dati;

**CONSIDERATO** che il Sottosegretario di Stato, ai fini della verifica delle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni campani, ha istituito un Tavolo tecnico composto dalla Missione Tecnico Operativa - Coordinamento Raccolta Differenziata, supportata dal Dipartimento della Protezione Civile, dall'Osservatorio Regionale rifiuti e dagli Osservatori delle Province campane e dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Regione Campania (ARPAC), che ha elaborato:

- un documento tecnico che definisce il contenuto minimo informativo relativo alla gestione di dati da realizzare tra gli Osservatori rifiuti, nonché la definizione di un DATASET unico per la gestione dei dati attraverso sistemi informativi;
- l'aggiornamento dell'Ordinanza Commissariale n.164/2006 "Regolamento per la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata" al fine di allineare il metodo regionale con il metodo nazionale di calcolo utilizzato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (APAT), oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sede del Catasto nazionale rifiuti e dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR).
- una convenzione per l'utilizzo in via esclusiva dell'Osservatorio Regionale Rifiuti sino al termine dell'esigenza da parte del Sottosegretario di Stato;

**PRESO ATTO** delle indicazioni scaturite dalle riunioni del Tavolo Tecnico tenutesi presso la sede del Sottosegretario di Stato - Comando Logistico Sud - Palazzo Salerno - Piazza del Plebiscito - Napoli, durante le quali tutti i partecipanti hanno rilevato la necessità di aggiornare e modificare le modalità di rilevazione dati ed il metodo di calcolo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata al fine di:

- eliminare la frammentazione e/o ridondanza di alcune informazioni contenute nelle schede di cui all'Ordinanza Commissariale 164/2006;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

- uniformare il sistema di raccolta dati, consentendo di rispondere con efficienza alle richieste di dati e di informazioni da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato;
- semplificare il processo di comunicazione dei dati e delle informazioni;
- organizzare la raccolta dei dati in funzione del DATASET unico definito dal Tavolo tecnico;
- acquisire in via telematica ed in tempo reale i dati;

**RITENUTO** che la definizione di una metodologia di calcolo, oggettiva ed uniforme, attraverso la quale determinare i risultati raggiunti da ciascun Comune, in termini di produzione e di percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, costituisca un presupposto basilare al fine di:

- progettare, sviluppare e consolidare flussi di dati attendibili;
- fornire un supporto informativo adeguato e completo ai processi di pianificazione ed organizzazione della gestione dei rifiuti sul territorio campano;
- dare attuazione all'art.11 del citato decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 e predisporre uno strumento per la verifica e l'accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunti dai Comuni;
- attivare uno strumento unico ad applicare la normativa sopra citata che prevede un sistema di penalità in funzione dei mancati obiettivi di raccolta differenziata ottenuti dai Comuni;

**CONSIDERATO** che l'ARPA Campania ha provveduto ad inviare all'ISPRA, l'ordinanza 164/06, al fine di conoscere eventuali osservazioni e/o integrazioni da parte della stessa;

**PRESO ATTO** che l'ISPRA, con nota prot. n. 033195 del 7 ottobre 2008, acquisita agli atti dell'ARPA Campania con prot. n. 19168 del 14 ottobre 2008, ha comunicato le proprie osservazioni all'ordinanza 164/06, di cui si è tenuto conto nella definizione del metodo standard regionale;

**CONSIDERATO** che a seguito della ricognizione effettuata, la Struttura di Missione Tecnico Operativa - Coordinamento Raccolta Differenziata del Sottosegretario di Stato, ha evidenziato che in Campania sono attivi un Osservatorio Regionale e 5 Osservatori provinciali, dotati di un Portale Web e sistemi informativi deputati alla gestione dei dati sulla produzione dei rifiuti e che tali sistemi informativi utilizzano format diversi e non presentano alcuna cooperazione applicativa;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

**CONSIDERATO** che la Struttura del Sottosegretario di Stato, al fine di impostare un sistema informativo unico ed integrato per la trasmissione, validazione e certificazione dei dati sulla produzione dei rifiuti urbani, ha istituito un Tavolo tecnico costituito dall'Osservatorio Regionale Rifiuti (di seguito ORR), dagli Osservatori Provinciali Rifiuti (di seguito OPR) di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Regione Campania (di seguito ARPAC);

**PRESO ATTO** che il Tavolo tecnico ha licenziato il documento tecnico contenente la descrizione dell'architettura del sistema informativo e le procedure per la gestione e certificazione dei dati cui tutti gli Osservatori, Regionale e Provinciali devono uniformarsi (allegato 1);

**CONSIDERATO** che il portale dell'Osservatorio Regionale Rifiuti, secondo quanto rilevato dal Tavolo tecnico, è idoneo alla gestione del Sistema Informativo del Sottosegretario, previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

**RITENUTO** che il Sottosegretario di Stato, per gli adempimenti di competenza, si avvale, pertanto, del Sistema Informativo dell'ORR che diventa a tutti gli effetti il Sistema Informativo del Sottosegretario di Stato che viene gestito, in via esclusiva dell'Osservatorio Regionale Rifiuti sino al termine dell'esigenza da parte del Sottosegretario di Stato in via esclusiva limitatamente per la responsabilità della gestione dei dati inerenti i rifiuti urbani;

**VISTO** l'art. 183, comma 1 lettera f) del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. che definisce quale raccolta differenziata quella idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

**VISTO** l'art. 205 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 4, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2;

**RILEVATO** che con Ordinanza n. 164 del 26 maggio 2006 l'allora Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Delegato ex O.P.C.M. n. 3341 del 27/02/2004 ha disposto l'approvazione del "Regolamento regionale per la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati in regione Campania", e del "Format unico di raccolta dati" e che dall'applicazione di tali disposizioni sono emerse incongruità dovute principalmente ad errori materiali, duplicazioni e disomogeneità di banche dati, scarso livello di automazione e scarsa adesione da parte dei Comuni campani;

**RITENUTO** che, per l'applicazione puntuale delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 è necessario approvare un nuovo metodo di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ed è altresì necessario predisporre un apposito sistema informatizzato per consentire la trasmissione dei dati mensili in tempo reale da parte dei Comuni, che sarà attivato a partire dal 01 novembre 2008;

**RAVVISATA** la necessità di armonizzare le attività di certificazione inerenti i quantitativi di rifiuti prodotti nei Comuni della regione Campania;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

Sono approvate le modalità di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla certificazione della raccolta differenziata previste dall'art. 11, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, secondo le modalità di cui al Documento tecnico relativo al sistema informativo, allegato al presente decreto, che forma parte integrante dello stesso (Allegato 1);



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

#### **Articolo 2**

È approvato lo schema di Convenzione con la regione Campania e con le Province Campane, per l'utilizzo del portale dell'Osservatorio Regionale Rifiuti e degli Osservatori Provinciali Rifiuti allegato al presente decreto, che forma parte integrante dello stesso (Allegato 2);

#### **Articolo 3**

È approvato il "metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della regione Campania" allegato al presente decreto, che forma parte integrante dello stesso (Allegato 3);

#### **Articolo 4**

E' revocata l'Ordinanza Commissariale n. 164 del 26 maggio 2006 emessa dall'allora Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27/02/2004.

Napoli, [12 NOV. 2008]

  
Guido Bertolaso